



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

ORDINANZA n° 2 DEL 08/01/2018

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI ESERCIZIO DELLE SALE DA GIOCO AUTORIZZATE EX ART. 86 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI P.S. R.D. 773/1931 E DI ATTIVAZIONE DEI GIOCHI LECITI DI CUI ALL'ART. 110 COMMA 6 DEL PREDETTO TESTO UNICO..-

IL SINDACO

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i.;

VISTI gli artt. 86, 88 e 110 del R.D. n° 773 del 18/06/1931 e s.m.i (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. n° 635 del 06/05/1940;

PREMESSO

che in data 13/11/2017 è stata approvata la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 contenente atto di indirizzo per la determinazione della disciplina degli orari di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro;

che -come comunicato in data 14.02.2017 dal Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria- i soggetti affetti da GAP (gioco d'azzardo patologico) sono sensibilmente aumentati nel corso degli ultimi 6 anni, con un incremento per la Provincia di Savona da 26 casi, che nel 2011 hanno fatto richiesta di trattamento, ai 98 casi del 2016;

che, nell'intera Regione Liguria, le richieste di trattamento sono passate dalle 116 del 2011 alle 368 del 2016;

che, dalla relazione del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, emerge che da uno studio campionario del 2015 il 37,1 % degli studenti liguri di 15-19 anni, corrispondente a poco più di 20.000 giovani, almeno una volta durante l'anno abbia giocato somme di denaro. Di tale percentuale è risultato a rischio l'11%, mentre l'8% è risultato problematico;

che, come attestato dal Dipartimento, non esistono statistiche per i singoli comuni e che i Servizi Sociali di questo Ente hanno riferito della sussistenza del problema, seppure non abbiano persone specificamente seguite in proposito;

che la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o a fare scommesse, comunemente denominata "Ludopatia", rappresenta un'importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, può portare al disfacimento di rapporti familiari e sociali ed alla compromissione della posizione sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura, con pregiudizio della libertà e della dignità umana;

che nella predetta Deliberazione -quale atto di indirizzo- sulla base delle considerazioni sul GAP sopra esposte e sulla diffusione di tale fenomeno nella Regione Liguria e in particolare nel territorio comunale, al fine di tutelare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo della popolazione, si esprime la seguente indicazione per l'esercizio delle sale da gioco autorizzate ex art. 86 TULPS e per il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita di denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, collocati

in altre tipologie di esercizio, autorizzati ex art. 86 TULPS o ex art. 88 TULPS, prevedendo le seguenti restrizioni all'orario di funzionamento degli apparecchi ed i seguenti indirizzi:

- **nel periodo dal 10 settembre al 10 giugno**, periodo scolastico, gli orari di funzionamento giornalieri dovranno essere stabiliti per un massimo di otto ore, sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi, frazionati tra mattina e sera. Per una maggiore tutela dei minori l'uso delle macchinette da gioco sarà indicativamente vietato prima delle ore 10,00 e tra le ore 12,00 e le ore 17,00;
- **nel periodo dall'11 giugno al 09 settembre**, gli orari di funzionamento giornalieri dovranno essere stabiliti per un massimo di nove ore, sia nei giorni feriali sia nei giorni festivi, frazionati tra mattina e pomeriggio/sera; per una maggiore tutela dei minori l'uso delle macchinette da gioco sarà indicativamente vietato prima delle ore 10,00 e tra le ore 12,00 e le ore 17,00;
- l'uso degli apparecchi non dovrà protrarsi oltre le ore 24,00;
- si dà facoltà al Sindaco – nel rispetto delle 8 ore di apertura in periodo scolastico e delle 9 ore in periodo tra l'11.06 ed il 9.9 – di apportare delle rettifiche all'orario proposto.
- il provvedimento ordinatorio dovrà prevedere sanzioni differenziate a seconda della gravità del comportamento, con possibilità di sospensione dell'attività in caso di recidiva.

CONSIDERATO

che sono recentemente pervenute dall'A.S.L. n° 2 Savonese – dipartimento Salute Mentale e Dipendenze- relazioni dove si evidenzia come il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, appartenente alle patologie da dipendenza, abbia avuto un impatto crescente con ricorso alla struttura complessa del Ser. T., struttura deputata alla prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenza, di un numero sempre crescente nel tempo di soggetti;

che rientra tra i compiti del Comune contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, dal momento che la moltiplicazione incontrollata delle possibilità di accesso al gioco "a denaro" costituisce di per sé accrescimento del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia nella vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età);

che il gioco di azzardo e di fortuna, comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonché le reti di acquisizione di gettito, rientrano negli "altri servizi esclusi" di cui all'art. 7 lettera D) del D.Lgs. 59/2010 (che ricomprende anche la liberalizzazione degli orari di aperture degli esercizi commerciali) e pertanto tale Decreto non si applica alle fattispecie oggetto della presente Ordinanza;

che la competenza ad intervenire in materia è stata di recente ribadita da diverse sentenze del Consiglio di Stato dove si afferma che "la normativa in materia di gioco d'azzardo – con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti- non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117 comma 2 lettera h) della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex art. 3 e 5 del D.Lgs. 267/2006";

che la disciplina degli orari delle sale da gioco è volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico ed economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi delle predette norme;

DATO ATTO che, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 26 del 13/11/2017 recante atto di indirizzo per la determinazione della disciplina degli orari di utilizzo degli apparecchi con vincita in denaro, è stata svolta -prodromica all'assunzione del presente provvedimento - attività concertativa con le Associazioni di Categoria interessate, tutte ritualmente convocate nelle riunioni del 20/11/2017 e del 20/12/2017;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce delle sopra esposte motivazioni, intervenire nella disciplina degli orari delle attività di gioco lecito;

DISPONE

1) che l'orario di esercizio delle sale da gioco autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del T.U.L.P.S. e l'orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. collocati in altre tipologie di esercizio (quali a titolo di esempio non esaustivo bar, ristoranti, edicole, tabaccherie) autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S. o ex art. 88 T.U.L.P.S. sia il seguente:

- **periodo transitorio di prima applicazione -decorrente dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza fino al 31/01/2018 compreso - dalle ore 10 alle ore 22 (totale ore 12)**
- **regolamentazione definitiva in vigore dal 01/02/2018:**
 - **periodo scolastico –dalla data di apertura delle Scuole Pubbliche della Regione Liguria fino al giorno di chiusura- dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 22 (totale ore 8)**

- **periodo extrascolastico -dal primo giorno successivo alla chiusura delle Scuole Pubbliche della Regione Liguria fino all'ultimo giorno antecedente a quello di apertura delle stesse- dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 23 (totale ore 9)**

Qualora l'attività di sala da gioco autorizzata ex art. 86 del T.U.L.P.S. sia abbinata ad autonoma attività di somministrazione alimenti e bevande o ad altra forma di attività imprenditoriale, quest'ultima potrà svolgere la propria attività indipendentemente dall'orario di disattivazione e chiusura dell'adiacente sala giochi.

Viceversa, nel caso di attività di somministrazione alimenti e bevande annessa ad attività di sala giochi (quindi nella fattispecie di somministrazione prevista dall'art. 3 comma 6 lett. D) della L. 287/1991) questa seguirà l'orario dell'attività prevalente di sala giochi.

2) che le infrazioni alle norme contenute nella presente Ordinanza siano punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00), sulla base delle procedure previste dalla L. 24/11/1981 n° 689, come previsto dal Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive integrazioni e modificazioni.

L'importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni conseguenti alle violazioni della presente Ordinanza è stabilito in Euro 100,00 (cento/00).

In caso di recidiva (stessa violazione nel corso dell'anno solare) al contravventore potrà essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 7 (sette) giorni così modulati:

giorni 2 (due) in caso di prima applicazione

giorni 4 (quattro) in caso di seconda applicazione

giorni 7 (sette) dalla terza applicazione

L'inosservanza dei provvedimenti di chiusura è punibile penalmente (art. 650 C.P.)

3) che la Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dei controlli per il rispetto dell'esecuzione della presente Ordinanza e che il presente provvedimento venga loro trasmesso per l'esecuzione;

4) che la presente Ordinanza entri in vigore il giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Borghetto Santo Spirito.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

**IL SINDACO
(Giancarlo CANEPA)**